

Art.1. Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **U.N. ENALCACCIA P.T. – SEZIONE PROVINCIALE DI POTENZA O.D.V.**, che assume la forma giuridica di Associazione.

L'acronimo O.D.V. potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organizzazione ha sede legale in **POTENZA, AL VICO PONTOLILLO N. 31.**

Il trasferimento della Sede Legale in ambito Comunale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2. Statuto

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3. Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

Art.4. Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art.5. Finalità e Attività

L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni **si concretizzeranno** in

- **accertamento**, con i poteri di cui all'art. 13 della L. 689/'91, dell'art. 28 5° co. della Legge 157/1992 e dell'art. 45 della L.R. n. 2/1995 di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, dell'osservanza delle disposizioni di Legge, dei Regolamenti e delle Ordinanze in materia di protezione del patrimonio faunistico, naturale e dell'ambiente;
- **segnalazione**, all'Autorità Giudiziaria, dei reati di cui le unità volontarie vengono a conoscenza durante l'espletamento del loro servizio;
- **segnalazione**, all'Autorità Competente, di casi di presunto inquinamento e/o depauperamento ai danni dell'ambiente, riscontrato nello svolgimento dell'attività di volontariato;
- **campagne straordinarie** di controllo, che comportino l'impegno continuativo di unità di vigilanza volontarie, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni preposti;
- garantire la vigilanza nelle Riserve Naturali, nelle acque interne, siano esse corsi d'acqua o superfici lacuali, nonché nelle aree interdette per motivi di inquinamento, sulle dighe e sugli invasi presenti in Regione;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per Guardie Giurate Ittiche, Venatorie ed Ambientali, in collaborazione con gli Enti Pubblici preposti;
- organizzare seminari e convegni;
- curare la pubblicazione di manuali tecnici;
- promuovere l'attività naturalistico – ricreativa e micologica;
- stipulare apposite Convenzioni, con gli Enti di diritto privato e gli Enti Pubblici preposti, aventi come finalità la Vigilanza Ittica, Venatoria ed Ambientale.

ATTIVITÀ EDUCATIVE E DI SUPPORTO

- ✓ **supporto**, agli Enti ed alle Istituzioni Scolastiche, per lo svolgimento di iniziative pubbliche o comunque **finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica alla conservazione dell'ambiente e della fauna, con particolare riferimento alla fauna protetta ed alle risorse presenti sul territorio regionale;**
- ✓ **supporto** operativo, ai Comuni ed alle Comunità Locali, nei casi di emergenza ambientale e di calamità naturali;
- ✓ **supporto** per campagne di informazione ed aggiornamento.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Consiglio Provinciale.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata.

Art.6. Soci

Possono associarsi all'Organizzazione coloro che praticano le attività di cui al presente Statuto e attività connesse, mediante tesseramento annuale. Il vincolo di associazione si costituisce con il versamento della quota associativa.

La quota associativa è intrasmissibile. Il mancato rinnovo annuale della tessera associativa è causa di decadenza dalla qualità di socio.

Il socio si impegna ad osservare le disposizioni degli Statuti e dei regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale e le decisioni adottate dagli organi delle strutture periferiche dell'Organizzazione; accetta altresì di sottoporsi al procedimento disciplinare nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto.

Il socio ha diritto alle prestazioni e previdenze dell'Organizzazione.

I soci eleggono gli Organi Statutari dei Sodalizi e concorrono all'attività organizzativa dell'Organizzazione mediante la partecipazione ai Sodalizi e sono rappresentati in Assemblea Nazionale dai rispettivi Presidenti Provinciali.

Art.7. Sodalizi

I Sodalizi si costituiscono con un numero minimo di dieci tesserati ad uno o più settori dell'Organizzazione.

Il numero sale a venti nel caso in cui esista altro Circolo comunale dell'Organizzazione.

I Sodalizi sono regolati da Statuti, approvati dalle rispettive assemblee, che devono conformarsi allo statuto tipo deliberato dal Consiglio Nazionale.

Gli statuti dei Sodalizi sono ratificati dal Presidente Nazionale, previo parere del Presidente Provinciale competente.

Dopo la ratifica, i Sodalizi sono affiliati all'Organizzazione con delibera del Consiglio Nazionale. Nel mese di febbraio di ogni anno, il Presidente Provinciale cura la trasmissione alla Presidenza Nazionale dell'elenco aggiornato della esatta denominazione e sede dei Sodalizi di prima affiliazione e riaffiliate, evidenziando quelli cessati, con la indicazione dei rispettivi Presidenti e numero di soci.

Il Sodalizio affiliato all'Organizzazione partecipa alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto.

Per il rinnovamento del rapporto di affiliazione, il Sodalizio presenta apposita domanda al competente Presidente Provinciale, il quale deve pronunciarsi in merito e darne notizia alla Presidenza Nazionale dell'Organizzazione.

La quota associativa che i Sodalizi debbono versare all'Organizzazione, tramite la Sede Provinciale, per la prima affiliazione o per il successivo rinnovo annuale, è fissata dal Consiglio Nazionale dell'Organizzazione.

Il Consiglio Nazionale dell'Organizzazione, sentito il parere del Consiglio Provinciale competente, può disporre la cessazione della partecipazione di un Sodalizio all'Organizzazione, per uno dei seguenti motivi:

- a) grave e ripetuta violazione delle disposizioni dello Statuto del Sodalizio, dello Statuto e dei regolamenti dell'Organizzazione;
- b) gravi irregolarità di gestione;
- c) protratta inattività o carenza di funzionamento degli organi sociali.

Art.8. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della Comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Provinciale e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Art.10. Gli Organi Sociali

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea Provinciale
- Consiglio Provinciale
- Presidente Provinciale
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli organi associativi possono essere svolti in modo telematico o in videoconferenza mediante mezzi di telecomunicazioni, purché vengano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla normativa vigente.

Art.11. L'Assemblea Provinciale

L'assemblea Provinciale è composta dai Presidenti dei Sodalizi, di cui al precedente art. 7, o dai loro delegati, dai membri del Consiglio Provinciale nonché dai Commissari dei Sodalizi i quali ultimi non hanno diritto di voto per la elezione delle cariche sociali.

I presidenti dei Sodalizi o i loro delegati hanno diritto ad un voto nel caso che il Sodalizio abbia fino a 50 soci. Gli stessi, nel caso di Sodalizi con più di 50 soci, avranno diritto ad un ulteriore voto per ogni 50 soci o frazione di 50. A tal fine, se l'Assemblea Provinciale si terrà entro i primi quattro mesi dell'anno, si farà riferimento al numero di soci di ciascun Sodalizio accertati nel penultimo anno precedente, mentre, se si terrà negli altri mesi dell'anno, si farà riferimento al numero di soci accertati nell'anno precedente e la cui posizione associativa sia stata perfezionata con il pagamento alla Sezione Provinciale delle quote sociali fino al termine perentorio di cinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. É straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. É ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12. Compiti dell'Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale:

- 1) elegge per ciascuna sessione il proprio Presidente, il Segretario e tre scrutatori;
- 2) elegge ogni quattro anni, tra i soci della Sezione Provinciale, da sette a quindici membri effettivi e tre supplenti del Consiglio Provinciale. Tra i Presidenti dei Sodalizi sono scelti almeno quattro membri effettivi se la Sede provinciale li comprende; se la Sede Provinciale comprende meno di quattro Sodalizi, tutti i Presidenti dei Sodalizi sono membri del Consiglio Provinciale.

I membri del Consiglio Provinciale che non sono Presidenti di Sodalizi devono rivestire la qualità di socio dell'Organizzazione almeno dal mese di Settembre dell'anno precedente a quello dell'elezione;

- 3) delibera le linee programmatiche dell'attività sociale e della gestione della Sede Provinciale;
- 4) approva, entro il mese di marzo di ciascun anno, la relazione morale ed il rendiconto del Consiglio Provinciale.

Art. 13 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Presidenti di Sodalizio, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Sodalizi presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

É ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14. Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Art. 15. Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto da sette a quindici membri effettivi, eletti dall'Assemblea Provinciale, ai sensi dell'art. 12.

I membri supplenti, eletti a norma dell'art. 12, sostituiscono quelli cessati dalla carica; l'ordine di successione dei membri è stabilito in base al numero di voti ottenuti da ciascuno di essi nella elezione; in caso di parità di voti viene prescelto il più anziano di età. Il Consiglio provinciale dura in carica fino a tutto il mese di marzo del quarto anno successivo a quello della sua elezione. Se l'elezione avviene dopo il mese di Luglio, la durata in carica scade il 31 Marzo del quinto anno successivo a quello di elezione. I membri titolari possono, con delega scritta, farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio Provinciale da altro membro del Consiglio stesso, il quale può rappresentare un solo Sodalizio oltre al proprio.

Il Consiglio provinciale elegge nel proprio ambito il Presidente e due Vice Presidenti. Può eleggere inoltre nel suo seno o tra i soci della Sezione un Segretario del Consiglio Provinciale, stabilendone i compiti.

Il Consiglio Provinciale cura l'attività istituzionale e organizzativa della Sede Provinciale. Delibera entro i primi sei mesi di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno precedente; designa i propri rappresentanti in seno agli Organismi Locali.

Il Consiglio Provinciale governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

Il Consiglio Provinciale compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione;
- attua le Deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone e delibera il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- delibera l'affiliazione dei Sodalizi;
- delibera sull'esclusione degli associati.

Art. 16. Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente Provinciale dura in carica quanto il Consiglio Provinciale e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente Provinciale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Provinciale, che presiede.

Svolge l'ordinaria Amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Provinciale in merito all'attività compiuta. Ha la firma degli Atti e della corrispondenza.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17. Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18. Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 19. Libri sociali

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per Atto Pubblico, tenuto a cura dell'Consiglio Provinciale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Provinciale, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Provinciale.

Art. 20. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21. I beni

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati

dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo Gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto ed approvato dal Consiglio Provinciale, che provvede a depositarlo presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 24. Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25. Convenzioni

Le Convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Provinciale che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni Convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la Sede dell'Organizzazione.

Art. 26. Personale retribuito

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge

e da apposito Regolamento adottato dall'Organizzazione.

Art. 27. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28. Responsabilità della Organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

Art. 29. Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 30. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32. Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.